



Bruxelles, 15 gennaio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0028(COD)**

**5136/24
ADD 1**

**CODEC 19
JUSTCIV 3
JAI 16
JAIEX 4
AL 2**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

Dichiarazione dell'Irlanda

La decisione propone di autorizzare la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

L'Irlanda comprende il contesto eccezionale della decisione proposta delineato sia dalla Commissione che dalla Francia, destinataria esclusiva della decisione. L'Irlanda accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla proposta e sostiene pienamente l'autorizzazione concessa alla Francia a negoziare e concludere l'accordo con l'Algeria.

La decisione proposta è conforme all'articolo 81, paragrafo 2, e, poiché l'articolo rientra nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica il protocollo n. 21 allegato al TUE e al TFUE.

L'Irlanda partecipa all'*acquis* sottostante alla decisione proposta ed è da esso vincolata¹. L'Irlanda si considera pertanto vincolata dalla decisione proposta, a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 21 allegato al TFUE.

Alla luce di quanto precede, l'Irlanda non ritiene che si ponga la questione della sua partecipazione o non partecipazione alla decisione proposta a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 TFUE quale attualmente presentata nel considerando 11 della decisione in riferimento alla posizione dell'Irlanda.

L'Irlanda ritiene, come da precedente, che il considerando seguente rifletta più fedelmente la partecipazione dell'Irlanda alle misure, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6 del protocollo n. 21:

Accordi bilaterali in materia civile e commerciale

"L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione), e dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione."

Tale approccio non pregiudica la posizione di fondo dell'Irlanda al riguardo.

¹ Direttiva 2002/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato - considerando 33; regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - considerando 40; regolamento (UE) 2020/1783 relativo all'assunzione delle prove in materia civile o commerciale - considerando 37; regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (giudiziari ed extragiudiziali) - considerando 47.